

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO
NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
(Anni 1991-1997)

PREMESSA

La legge n° 10 del 9 gennaio 1991, avente per oggetto “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, si prefiggeva lo scopo di “...migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita...”. Tale scopo veniva perseguito attraverso norme che “...favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità Economica Europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più alta intensità energetica...”.

La legge individuava una serie “... di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano e trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.” Ai fini della legge, venivano definite fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché la cogenerazione, l’energia recuperabile nei fumi di scarico, nei processi e negli impianti e i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici.

Il complesso articolato della legge prevedeva un numero elevato di adempimenti, spesso reiterati nel tempo, (tav.1-7), principalmente a carico degli enti di governo centrale (Presidenza del Consiglio, Consiglio dei Ministri, Ministeri dell’Industria, dei Lavori Pubblici e per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno) o periferico (Regioni, Province autonome, Comuni) e di alcuni enti di ricerca (ENEA).

Non a tutti gli adempimenti è stato possibile dare attuazione: circa il 30% non ha ancora avuto seguito, e alcuni di quelli adottati lo sono stati in tempi più lunghi di quanto previsto. Le cause principali vanno ricercate:

- nel fitto intreccio di interessi e competenze coinvolte;
- nelle esigenze del bilancio nazionale e nelle disposizioni inerenti il risanamento della finanza pubblica;
- nei rapporti con la Comunità Europea sia per il recepimento di nuove direttive che per l’insorgere di alcuni contenziosi (vedi ad esempio i contributi alle aziende siderurgiche);
- nelle difficoltà connesse al decentramento amministrativo.

Bisogna, poi, tener presente che l’operatività reale delle disposizioni della legge 10/91, coinvolge tutta una serie di risorse (umane in primo luogo) delle istituzioni centrali e locali, delle associazioni tecniche e professionali, fino ai singoli cittadini;

conseguentemente l'applicazione della legge dipende da numerosi fattori non solo normativi, ma anche economici e organizzativi.

E' difficile dire quanto la legge, pur nella sua non totale attuazione, abbia influito sul bilancio energetico nazionale; altri fattori non meno importanti hanno condizionato e condizioneranno l'andamento dei consumi (ad esempio, il prezzo dei combustibili oppure le leggi a valenza ambientale).

In generale l'intensità energetica nazionale è complessivamente diminuita dal 1991 ad oggi, ad opera sia del settore industriale che di quello civile e si è verificato uno spostamento percentuale dei combustibili impiegati dal petrolio e dai combustibili solidi al gas, accompagnato da una presenza sostanzialmente costante delle fonti rinnovabili propriamente dette (soprattutto idroelettrico). Tali variazioni sono in linea con l'andamento degli ultimi 15 anni senza sostanziali o evidenti segni di discontinuità.

Questo non significa automaticamente, che la legge 10/91 abbia avuto un limitato impatto: essa si colloca, infatti, in una prospettiva di continuità con precedenti leggi incentivanti (legge 308/82) e soprattutto si colloca in un periodo di bassi prezzi delle fonti energetiche, a differenza di alcuni dei periodi precedenti. Inoltre, buona parte dei suoi effetti, come quelli collegati al contenimento dei consumi negli edifici, si manifesterà in tempi lunghi.

Schematicamente, all'interno della legge si possono individuare quattro argomenti principali:

- le incentivazioni;
- le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici;
- la pianificazione energetica;
- la metanizzazione del mezzogiorno;

accompagnati da una serie di altri adempimenti di valenza inferiore.

Ciascun tema vede coinvolti, in misura differente, gli organismi statali, quelli regionali, provinciali e comunali e alcuni enti nazionali. Tra questi ultimi un ruolo preponderante è riservato all'ENEA.

La successiva relazione, redatta in conformità a quanto richiesto dall'art.20, sarà articolata secondo i suddetti temi e con un capitolo apposito per illustrare i risultati ed i programmi conseguiti dall'ENEA.

Essendo pervenute in numero molto limitato le corrispondenti relazioni regionali, la parte riguardante gli adempimenti delle amministrazioni periferiche è basato esclusivamente sulle informazioni raccolte dall'ENEA e pertanto, in alcuni punti, potrebbe risultare non esaustivo o incompleto.

LE INCENTIVAZIONI

Lo stanziamento previsto era originariamente pari a 2 611 miliardi, suddiviso negli anni 1991, 1992 e 1993. Tale stanziamento era a sua volta destinato a:

- accordo di programma con l'ENEA (art.3) fino al 10% degli stanziamenti;
- finanziamenti la cui concessione ed erogazione era di competenza delle regioni e provincie autonome: (art.8) utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia con contributi tra il 20 e il 40% della spesa ammissibile e fino all'80% per gli impianti fotovoltaici; (art.10) contributi per il settore industriale, artigianale e terziario per impianti con potenza inferiore a 10 MW termici o 3 MW elettrici e con contributi fino al 30%; (art.13) interventi di vario genere nel settore agricolo con contributi fino al 55% e 65% per le cooperative;
- finanziamenti di competenza statale: (art.11) studi di fattibilità, progetti esecutivi e realizzazione di impianti con potenza superiore a 10 MW termici o 3 MW elettrici, con contributi fino al 50% per gli studi e i progetti esecutivi, fino al 30% per le realizzazioni, fino al 40% per la costruzione degli impianti di cogenerazione e fino al 50% per la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; (art.12) progettazione e realizzazione di impianti dimostrativi nel limite del 50% della spesa ammessa a contributo; (art.14) riattivazione, costruzione e potenziamento degli impianti idroelettrici con contributi fino al 30%.

Per quanto riguarda i contributi di competenza regionale, era previsto che questi venissero erogati secondo la seguente procedura: il MICA avrebbe emanato le direttive per uniformare i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione. Le regioni e provincie autonome avrebbero provveduto all'istruttoria delle domande secondo alcune priorità come i benefici energetici attesi, la quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, il livello di integrazione degli interventi nel settore edilizio, l'obsolescenza degli impianti per il settore industriale, l'utilizzo dei rifiuti, ecc.. In seguito regioni e provincie autonome avrebbero inoltrato al MICA apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande favorevolmente istruite e il MICA avrebbe successivamente distribuito i fondi in funzione proporzionale alle richieste pervenute. I fondi per i quali non si fosse proceduto ad un rapido impegno, sarebbero stati ripartiti, secondo le medesime percentuali, per le iniziative inevase.

I contributi, invece, di competenza statale sarebbero stati distribuiti a seguito di opportuni bandi, previa istruttoria tecnico/amministrativa, eseguita eventualmente con il supporto ENEA o ENEL, e dopo parere di un apposito comitato tecnico consultivo. Le iniziative sarebbero state poste in graduatorie diverse secondo diversi parametri e secondo la finalità dell'incentivazione (studio di fattibilità, progettazione, realizzazione impiantistica, impianto dimostrativo, impianto idroelettrico)

Allo stato dei fatti, il meccanismo iniziale è stato applicato solamente nella fase iniziale; successivamente è stato profondamente modificato, vuoi a causa degli interventi urgenti a favore dell'economia (tav. 7), vuoi per il passaggio delle competenze dal livello centrale dello Stato a quello degli enti locali. In questo contesto si colloca anche l'illegittimità costituzionale del meccanismo di trasferimento dei fondi sancita per le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Le fasi salienti sono riassunte alla tav. 8 e possono essere così sintetizzate:

- gli incentivi previsti per il 1991 di competenza statale sono stati quasi totalmente attribuiti ad iniziative valutate positivamente e ammesse a contributo secondo il primo bando del 17 luglio 1991. I contributi di competenza regionale sono stati totalmente ripartiti e sono stati tutti impegnati tranne quelli della Sardegna pari a 4,742 miliardi che il MICA ha provveduto a ripartire l'anno seguente;
- la finanziaria '92 ha introdotto una prima rimodulazione degli stanziamenti fino al 1995. I fondi di spettanza regionale sono stati totalmente ripartiti. Mentre quelli statali, integrati dai residui 1991, hanno permesso l'emanazione di un secondo bando nel quale venivano innovati alcuni meccanismi di concessione: la percentuale spettante veniva calcolata in funzione dell'efficienza energetica dell'iniziativa, e, inoltre, venivano impegnati anche i fondi delle annualità successive per le iniziative a carattere pluriennale;
- la finanziaria '93 rimodulava ulteriormente gli impegni fino al '96 con una riduzione degli stanziamenti di circa il 5%. I fondi assegnati per il 1993 risultavano nulli per le azioni di competenza regionale e di modesta entità per le iniziative statali. Durante l'anno si è comunque proceduto all'istruttoria delle pratiche di competenza statale, presentate a valere sul secondo bando;
- la finanziaria 94 procedeva ad una nuova rimodulazione fino al '97. Prevedeva, inoltre, per gli anni '94 e successivi, il trasferimento alle regioni delle competenze e dei fondi relativi all'art.11, decurtati del 15% e assegnati nel rispetto delle istruttorie effettuate dal MICA. Anche per il '94 gli stanziamenti sono risultati di entità limitata;
- durante il 1995, oltre ad un'ulteriore modulazione, venivano ridotti, di circa il 3% sia i fondi destinati alle regioni, sia i fondi passati alle regioni e relativi all'art. 11;
- con la finanziaria '96, si procedeva sia a uno slittamento dei finanziamenti fino al '98, sia alla soppressione dei trasferimenti dello stato alle regioni, con l'esclusione di circa 18 miliardi spettanti alle regioni a statuto autonomo. Le regioni a statuto ordinario avrebbero potuto recuperare le somme non più trasferite con un incremento della tassa sulla benzina fino ad un massimo di 30 £/l. Successivamente si è proceduto ad una riduzione degli stanziamenti a favore delle regioni autonome e degli impianti dimostrativi per circa 20 miliardi;
- infine la finanziaria '97 ha azzerato, per il '97, le disponibilità a favore delle regioni autonome e ridotto quelle relative agli impianti dimostrativi.

Relativamente al 1997, risultano delle disponibilità residue per circa 25 miliardi per gli impianti dimostrativi e circa 4 miliardi per quelli idroelettrici.

Per quanto riguarda gli incentivi di competenza regionale, l'allegato I riporta un elenco di tutte le deliberazioni regionali e provinciali nel settore degli incentivi previsti dalla legge; per quanto riguarda, invece, quelli di competenza statale si possono sintetizzare le seguenti considerazioni (la tav. 4 riporta gli atti adottati a tale proposito):

- Art. 11 (tav. 9). A seguito dei due bandi sono stati emanati 188 decreti di concessione per un importo complessivo di circa 392 miliardi (contro stanziamenti per 405 miliardi). Di questi decreti 56 riguardavano studi di fattibilità, 45 progetti esecutivi e i rimanenti realizzazioni. Gli interventi di gran lunga preponderanti sono risultati quelli per la cogenerazione e le modifiche impiantistiche ed i settori più interessati sono stati il terziario (essenzialmente cogenerazione o nuova generazione di energia elettrica), i settori chimico, petrolchimico e metalmeccanico (con interventi soprattutto di ristrutturazione impiantistica) e il settore cartario (diviso tra interventi sugli impianti e cogenerazione). Dalle istruttorie effettuate il risparmio complessivo di energia primaria dovrebbe collocarsi intorno a 1 Mtep/anno. Rispetto agli impegni assunti (tav. 12), a fine '97 erano stati erogati circa 175 miliardi di contributi e ne sono stati revocati circa 126; l'alto valore delle revoche è dovuto al fatto che molti impianti che prevedevano di produrre e vendere energia elettrica all'ENEL, hanno optato per la tariffa agevolata prevista dal CIP 6/92, non cumulabile con i contributi della legge 10/91;
- Art. 12 (tav. 10). Sempre a fronte dei due bandi emessi, sono stati formalizzati 55 decreti di concessione per un importo complessivo di circa 160 miliardi (a fronte di stanziamenti per circa 185 miliardi). Anche in questo caso, gli interventi hanno riguardato maggiormente i settori chimico, petrolchimico e metalmeccanico e i risparmi previsti sono di circa 0,4 Mtep/anno. I fondi erogati sono stati circa il 50% degli impegni assunti e le revoche sono dell'ordine degli 8 miliardi (tav. 12).
- Art. 14 (tav. 11). Sono stati emessi 110 decreti, per un importo di circa 80 miliardi (gli stanziamenti corrispondevano a circa 87). Gli interventi erano distinti in costruzione nuovi impianti (preponderante sia per numero di iniziative che per incentivi concessi), riattivazioni e potenziamenti/ristrutturazioni. Complessivamente la potenza elettrica interessata dalle iniziative è superiore ai 100 MW per una producibilità annua superiore a 600 000 MWh. Sono state effettuate erogazioni per circa 31 miliardi e le revoche sono risultate di piccola entità.

Così come previsto dalla normativa vigente, il MICA, con il supporto tecnico dell'ENEA, ha proceduto ad una serie di verifiche tecniche, a campione, volte ad accertare la realizzazione delle iniziative di risparmio energetico e la loro

conformità, sia economica che tecnica, con quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande. La tav. 5 riporta le verifiche concluse, e gli stralci effettuati, pari a circa il 15% del contributo concesso.

LE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

La legge si prefiggeva lo scopo di aggregare in un unico testo normativo tutta la regolamentazione relativa al contenimento dei consumi energetici. In tal senso erano state abrogate le precedenti norme relative alla progettazione degli edifici (l.373/76) e al loro posto era stato formulato il titolo II° della legge stessa. Questa parte, congiuntamente all'art.4 sulle norme attuative e sulle tipologie tecnico/costruttive avrebbe dovuto costituire un approccio organico e esaustivo al problema.

In realtà (tav.1) molti dei decreti previsti non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi:

- ai criteri generali tecnico/costruttivi e alle tipologie per l'edilizia sia pubblica che privata;
- alla normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio di autorizzazioni e la concessione di finanziamenti e contributi;
- ai criteri per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale;
- alla certificazione energetica dei componenti, degli edifici e degli impianti;
- alla certificazione energetica degli edifici.

I primi due hanno avuto una gestione lunga e difficile e solo attualmente sembra profilarsi la conclusione dell'iter istruttorio su un'ipotesi che dovrebbe mediare ragionevolmente le diverse esigenze. In particolare si prevede di imporre ai comuni, in forma ordinatoria e non perentoria, l'adeguamento del proprio ordinamento edilizio in modo da includere soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso delle fonti rinnovabili. Analoghe indicazioni varranno per i piani regolatori che dovranno tener conto delle eventuali fonti rinnovabili presenti sul territorio e dovranno consentire un'esposizione ottimale degli edifici ai venti e alla radiazione solare. Saranno poi fornite indicazioni ai progettisti sia in relazione alla scelta delle tipologie edilizie che rispetto ad alcuni fattori da prendere in considerazione nella progettazione (azione dei venti, problematiche relative alla condensazione, inerzia termica, trasmittanza, sistemi solari passivi, capacità di accumulo, ecc.). Verranno imposti inoltre, precisi vincoli al coefficiente volumico di dispersione, rendendolo più stringente per i comuni con popolazione più numerosa e per le opere pubbliche.

Anche il decreto relativo alla certificazione energetica dei componenti degli edifici e degli impianti dovrebbe essere licenziato in tempi ragionevolmente brevi. Individuerà, anzitutto, le classi di componenti e le relative caratteristiche e prestazioni energetiche da certificare; poi ne fisserà le modalità ma esclusivamente per quei componenti per i quali disposizioni legislative europee o nazionali non prevedano già specifiche modalità di certificazione. L'obbligo della certificazione sarà prescritto come aggiuntivo ai requisiti essenziali che garantiscono la libera circolazione dei prodotti sul territorio della Comunità Europea solo nel caso in cui il prodotto venga commercializzato facendo esplicito riferimento alle sue caratteristiche o prestazioni energetiche.

Relativamente alla certificazione energetica degli edifici, non sono ancora risultati superabili alcuni nodi relativi alla definizione di una metodologia affidabile e ripetitiva nei risultati, che consenta di cogliere i vantaggi per l'utenza con costi ragionevolmente inferiori ai benefici economici prevedibili.

Sono invece operative le norme per il contenimento dei consumi con riguardo alla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici e la procedura relativa alla presentazione della relazione tecnica che attesti la rispondenza dei nuovi progetti alle prescrizioni della legge.

Con riferimento alle norme, è stato emanato il DPR 412/93 che a sua volta ha dato origine ad una serie di altri adempimenti (tav.2). Tra questi i principali sono l'emissione di specifiche norme UNI (tav.2 bis) e gli atti di comuni e provincie per l'avvio della fase di verifica del controllo degli impianti (all.2). Per avere un quadro di quanto queste norme siano applicate e della loro efficacia, sarebbe necessario che fosse a regime la fase dei controlli a carico dei Comuni sopra i 40 000 abitanti e delle Provincie negli altri casi, ma questa parte delle prescrizioni è stata recepita con notevole lentezza dagli Enti Locali e non è ancora completa o a regime. Gli unici dati disponibili sono il numero degli Enti Locali che hanno avviato la fase transitoria e i verificatori qualificati dall'ENEA su richiesta del rispettivo Ente (355 su 577 partecipanti). I motivi sono legati ad una lamentata carenza di risorse, ma anche ad un aspetto oneroso, in termini sia economici che procedurali, a carico dell'utenza finale non gradito agli amministratori locali. Per rimuovere questi ostacoli e chiarire altri punti, è stata recentemente predisposta una revisione del decreto che dovrebbe semplificare le incombenze a carico dei cittadini, sensibilizzando maggiormente i tecnici manutentori e installatori e permettendo agli Enti preposti alle verifiche, una procedura a campione con la redistribuzione degli oneri spettanti.

Riguardo alla procedura relativa alla relazione tecnica, non esistono riscontri oggettivi per valutare il suo grado di applicazione, gli unici elementi si ricavano dai corsi predisposti al riguardo dall'ENEA che, al 31/12/97, avevano coinvolto 9

Regioni, per circa 500 Comuni e 700 partecipanti. Dai giudizi e dalle osservazioni raccolte si ricava che la prescrizione non dovrebbe essere ancora completamente entrata nelle prassi operative dei Comuni, essenzialmente per una scarsa sensibilità dei decisori degli Enti Locali, per una carente formazione professionale dei tecnici addetti alle verifiche e per una cronica carenza di organici. Sono emerse anche una serie di problematiche non chiarite dalla legge e dai successivi atti collegati e relative all'uniformità di comportamento degli uffici tecnici comunali, agli aspetti procedurali per l'applicazione delle sanzioni e alle responsabilità civili e penali del tecnico comunale.

LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

L'art.5 prevede che le Regioni e le Province autonome predispongano i piani energetici regionali, in cui siano evidenziati in particolare:

- i bilanci energetici;
- i bacini che costituiscono le aree più idonee per realizzare gli interventi di razionalizzazione energetica;
- la localizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- l'individuazione delle risorse finanziarie;
- le priorità di intervento;
- le procedure per localizzare degli impianti per la produzione di energia fino a 10 MW elettrici e per gli impianti idroelettrici.

Prevede inoltre che i comuni con popolazione superiore a 50000 abitanti predispongano un opportuno piano per l'uso delle fonti rinnovabili e che, in caso di inadempimento delle regioni, intervenga il MICA, su proposta dell'ENEA.

Allo stato attuale, quasi tutte le regioni hanno sviluppato gli studi preparatori, ma soltanto 4 hanno un vero e proprio documento di pianificazione, mentre per altre due esistono degli elaborati assimilabili ad un piano energetico, ma compilati antecedentemente la legge 10/91. Sia gli studi propedeutici che i documenti di piano non sempre soddisfano in modo uniforme le prescrizioni della legge (tav. 3):

- quattro regioni (Piemonte, Veneto, Liguria e Marche) hanno predisposto formali PER, preceduti e seguiti da studi ed indagini di approfondimento. Sono per lo più, piani completi in tutte le parti, con analisi dettagliate e proposte aderenti alle realtà territoriali di riferimento. Sono indicate le potenzialità di risparmio, i bacini energetici di primo e secondo livello, i programmi, i progetti, i costi e le fonti di finanziamento. Le stesse regioni sono impegnate nell'aggiornamento, nel completamento e nell'attuazione dei piani.
- Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Valle d'Aosta e Provincia di Trento hanno portato avanti una serie di iniziative per un Piano di impostazione aperta, integrato con altre attività e con un insieme di azioni mirate;

- altre tre regioni (Toscana, Lazio e Abruzzo) hanno elaborato diversi tipi di studi preliminari da cui si evincono le caratteristiche energetiche delle regioni e le indicazioni di massima sugli obiettivi;
- Sardegna, Sicilia e Calabria hanno realizzato nel passato voluminose analisi energetiche del territorio, eseguite da società specializzate anche con fondi comunitari. Contengono alcune indicazioni senz'altro utili per la definizione dei PER e nel caso di Calabria e Sardegna assumono questa veste, ma in genere risultano carenti rispetto alle prescrizioni;
- per le rimanenti regioni si tratta di azioni o in fase di avvio o limitate a obiettivi molto parziali. Puglia, Lazio, Umbria, Toscana, Sardegna e Campania hanno recentemente deliberato l'attuazione del piano con il supporto dell'ENEA; Molise, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Veneto, e Marche stanno discutendo se procedere alla prima stesura o all'aggiornamento dei piani già elaborati.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla funzione sostitutiva del MICA e alla pianificazione comunale, queste non hanno avuto seguito; si è a conoscenza di un'unica attività dell'ENEA relativa allo sviluppo di una metodologia di pianificazione energetica comunale, applicata sperimentalmente a due comuni del centro/sud Italia.

Nel loro insieme e congiuntamente agli altri adempimenti posti a carico delle Regioni, tutte le sopra elencate prescrizioni avevano lo scopo di fornire un insieme articolato di strumenti per permettere di effettuare scelte concrete, sia riguardo alla politica energetica e ambientale, sia nei confronti della realizzazione degli interventi. Ma:

- difficoltà applicative connesse all'articolato sistema di competenze nazionali, regionali e comunali,
 - difficoltà nel vincolare le decisioni dei principali interlocutori sul territorio,
 - scarse risorse tecniche nelle strutture regionali, spesso impegnate prioritariamente su altri fronti,
 - limitate risorse finanziarie per realizzare i progetti dei piani
- hanno spesso vanificato la pur lodevole intenzione iniziale.

LA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Il Programma Generale di Metanizzazione del Mezzogiorno (legge 784/1980), fu approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988. Esso prevedeva il riconoscimento da parte dello Stato (in misura variabile) e da parte della Comunità Europea (in misura fissa) di un contributo finanziario per la realizzazione degli impianti di distribuzione e delle opere di adduzione del gas metano (queste seconde di esclusiva pertinenza dell'ENI - SNAM), restando a carico degli operatori (comuni o loro concessionari) la copertura della parte residua dell'investimento.

I comuni interessati al "Programma" erano 2.074, dei quali 1.738 riuniti in 199 "bacini di utenza a gestione unitaria" ed i rimanenti 336, classificati come "metanizzabili singolarmente", e fu articolato in due periodi successivi: un primo triennio ('87-'89) nel quale furono inseriti 1.301 comuni ed un biennio ('90-'91), comprendente 773 comuni.

Con la delibera prima citata, il CIPE diede avvio alla fase relativa al primo triennio, autorizzando i comuni in essa inclusi a presentare istanza di finanziamento, corredata del progetto esecutivo dell'opera, entro il 30 settembre 1989. Fu inoltre stabilito che sui singoli interventi sarebbe stato richiesto il cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Alla scadenza fissata per la presentazione, le domande fecero registrare una richiesta economica che eccedeva largamente sia le previsioni a suo tempo formulate, che le risorse finanziarie in quel momento disponibili.

In ragione di ciò, il CIPE - con delibera del 21 dicembre 1989 - nel definire i criteri di priorità cui attenersi per l'esame delle istanze prodotte, stabilì che si redigessero delle "Graduatorie Regionali" basate su un indicatore di spesa, ottenuto dal rapporto tra il costo dell'investimento proposto per ogni singolo comune (o per singolo bacino di utenza) ed il numero degli abitanti in esso residenti.

Oltre alla realizzazione delle reti di distribuzione comunali, il Programma prevedeva l'esecuzione da parte dell'ENI - SNAM di n. 18 adduttori secondari per il trasporto del gas metano e di n. 198 collegamenti di bacino, dei quali, rispettivamente, n. 13 e n. 144

inclusi nel primo triennio operativo.

Con decisione della Commissione delle Comunità Europee (89/2259/3/CEE, del 21.12.1989), il Programma ottenne il cofinanziamento FESR, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989-1993, con uno stanziamento di 783 milioni di ECU, successivamente aumentato a 820; il termine ultimo per il riconoscimento, da parte dell'Unione Europea, delle spese sostenute per l'attuazione del programma, sulle quali liquidare il relativo contributo comunitario, è scaduto il 31.12.1996.

Per quanto concerne i fondi nazionali, sono stati stanziati prima 1000 miliardi, poi attraverso successivi provvedimenti del CIPE, ulteriori 641 miliardi. La somma complessiva è stata ripartita tra reti di distribuzione comunale e opere di adduzione in ragione di 1260 miliardi per le prime e 381 miliardi per le seconde. Nonostante il massiccio intervento finanziario statale, comunitario e privato le attività previste per il primo triennio operativo non si sono ancora concluse. Sono stati approvati 629 progetti per la realizzazione di nuove reti di distribuzione comunali, 20 progetti per l'ampliamento di reti già esistenti per un investimento globale pari a 2.745 miliardi di lire, dei quali 1.195 miliardi a carico dello Stato, 1071 miliardi di lire a carico del